SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 19 Aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	All' Estero	Abb. annuo L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo » 8	Nel Regno	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 240 » semestrale » 120 » trimestrale » 60 Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, che ha approvato il nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'opera di previdenza della M.V.S.N.;

Visto il R. decreto 19 maggio 1939, n. 785, che ha aggiornato il nuovo statuto predetto;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943 n. 16/B, concernente lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra di concerto con i Ministri della Marina e dell'Aeronautica e con i Sottosegretari all'Interno, alla Grazia e Giustizia, alle Finanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1943 o successivamente, qualora contino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio.

Art. 3

Ai graduati e militari di truppa in s. p. e. della M.V.S.N. e sue specialità che siano cessati o cesseranno dal servizio sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità pari ad una mensilità di paga per ogni anno intero di servizio.

Art. 4

Agli ufficiali e sottufficiali della M.V. S.N. e sue specialità che, alla data di cessazione dal servizio, non avranno maturati gli anni di servio per conseguire la pensione, sarà corrisposto:
— agli ufficiali una indennità, una volta tanto, pari ad un dodicesimo del solo stipendio annuo per quanti sono gli anni di servizio;
— ai sottufficiali una indennità, una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio o paga per quanti sono gli anni di servizio.

Rimane salva la facoltà concessa ai competenti Ministeri dal 3° comma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di attribuire, in luogo del trattamento di quiescenza, in base a valutazione insindacabile degli stessi, il trattamento di pensione non superiore al minimo.

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte milizie.

Art. 7

A decorrere dal 1.° dicembre 1943, è istituita alle dipendenze del Ministero della Guerra una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N., delle specialità della stessa e delle milizie speciali (C.M.S.M.) col compito di attuare i provvedimenti relativi allo scioglimento delle milizie suddette.

Per quanto riguarda la milizia artiglieria marittima, tali compiti sono devoluti al Ministero della Marina.

La C.M.S.M. esercita tutte le facoltà previste dal R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, per quanto riflette la liquidazione provvisoria delle pensioni al personale della M.V.S.N. e sue specialità, sostituendosi in pieno alle commissioni provinciali di cui all'art. 1 del detto R. decreto-legge.

Art. 8

La commissione militare scioglimento milizia può autorizzare gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere al personale che ha diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il ricupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE
DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO
SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto
Il Guardasigilli CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 23 Marzo 1944, N. 103.

Paghe ordinarie dei Militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa con i Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

— soldato, comune di 2. classe a terra, aviere in servizio di leva o richiamato . L. 5,00
— caporale, comune di 1. classe a terra, aviere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
— caporal maggiore, sottocapo a terra, primo aviere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporalmaggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle quali i graduati stessi sono vincolati.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1. marzo 1944, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro della Guerra, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare

il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 28 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO — DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944, N. 104.

Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data 2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della Marina di apportare variazioni provvisorie agli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In relazione al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82 e per la durata della presente guerra, è data facoltà al Ministro della Marina di dar corso alle promozioni, nei modi e nei termini previsti dal T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni, considerando in soprannumero, rispetto a quadri organici formati in base al predetto R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 82, gli Ufficiali rimasti in zona occupata dal nemico.

Le promozioni verranno conferite con riserva di anzianità nei confronti degli Ufficiale eventualmente compresi nei limiti di scrutinio considerati in soprannumero in virtù del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede sono considerati in zona occupata dal nemico tutti gli Ufficiali che non siano presenti in servizi e che non risultino deceduti, scomparsi, prigionieri o internati.

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art. 1 cessano da tale posizione dalla data della loro presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo l'esito degli accertamenti disciplinari a norma delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale 3 luglio 1926 contenente norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentate alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944 N. 105.

Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927

n. 436, concernente l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per l'attuazione del precedente decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1933, n. 1740, concernente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozzette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denunzia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denunzia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i loro veicoli, di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 2

L'obbligo di cui all'art. 1 incombe anche per gli autoveicoli:

a) che siano stati requisiti in via temporanea o definitiva;

b) che siano stati asportati dal nemico o distrutti in seguito a fatti bellici;

c) che siano stati tolti al nemico o comunque da esso abbandonati in territorio liberato;

d) che siano stati demoliti e della cui avvenuta demolizione non sia stata fatta la prescritta dichiarazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3

Le denunzie devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico o presso gli uffici comunali e presentate ai Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico o ai Sindaci del luogo non oltre il 15 maggio 1944.

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell' entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denunzia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunziato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denunzia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione dell'avente diritto.

Se la denunzia riflette autoveicoli delle Forze Armate o dello Stato compete a coloro che li avranno custoditi o resone possibile il recupero un premio variabile da lire mille a lire cinquemila, a seconda dello stato di conservazione.

Art. 7

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati, verrà

stabilita, non appena possibile, con appositi decreti del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI
JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271, concernente la istituzione presso il Ministero delle Corporazioni di uno speciale organo denominato « Ufficio combustibili liquidi »;

Visto il R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, concernente la istituzione di un Commissariato Generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile -, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Spetta al Presidente, oltre alla firma degli atti della Commissione, il compito di trattare con la Commissione Alleata di Controllo per le assegnazioni di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti e per tutte le questioni inerenti alla sfera di competenza della Commissione.

Art. 3

La ripartizione delle assegnazioni di com-

bustibili liquidi, carburanti e lubrificanti in genere, ottenute dalla Commissione Alleata di Controllo, sarà fatta di volta in volta dalla Commissione Interministeriale fra le varie categorie di consumatori in base al rispettivo fabbisogno.

A tal fine le richieste presentate dagli interessati dovranno essere inoltrate alla Commissione Interministeriale:

a) dai Consigli dell'Economia, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, per gli usi industriali e commerciali e per ogni altro uso non compreso nelle lettere b), c) e d);

b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;

c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;

d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di « carte di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle « carte per il prelevamento di carburanti », e dei « buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi », in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori, è affidata:

a) per le Amministrazioni Centrali dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per gli esercenti i servizi pubblici di trasporti in concessione, per gli allievi conducenti e per gli esami di collaudo e di revisione, all'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

c) per la Marina Mercantile, alla Direzione Generale della Marina Mercantile, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

d) per le aziende agricole, al Ministero dell'Agricoltura, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti.

In tutti gli altri casi a tale distribuzione si provvede a mezzo dei Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 5

I carburanti e lubrificanti assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso per cui sono stati assegnati.

Le infrazioni a tale prescrizione, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 8, importano la revoca immediata delle concessioni di « carte per il prelevamento di carburanti » e di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi ».

Art. 6

La concessione delle « carte per il prelevamento di carburanti » e dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della « carta di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o dei « buoni di prelevamento di prodotti petroferi », emessi dalla Commissione Interministeriale o dal Governo Militare Alleato.

Sono eccettuate da tale divieto le forniture per consumo casalingo di piccole quantità di prodotti petroliferi, non eccedenti un litro alla volta, che vengano effettuate da un commerciante autorizzato alla vendita di tali prodotti.

Art. 8

Le trasgressioni alle prescrizioni contenute nel presente decreto sono punite con l'ammen-

da da lire cinquecento a lire diecimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave e come tale sia punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascuno degli amministratori.

Art. 9

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione Interministeriale e per l'attuazione dei compiti rimessi al Consiglio Provinciale dell'Economia, si provvede con uno speciale contributo di centesimi trentacinque per litro o chilo, che viene imposto sui prodotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell' Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN
LUCIFERO — CORBINO — SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.

Istituzione di un Alto Commissariato per prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, che dà esecuzione nel Regno alla convenzione stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell' Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) controlla tutti i rapporti di carattere collettivo o individuale che comunque si riferiscano ai prigionieri di guerra e ai militari internati italiani, nonchè al loro stato, al loro trattamento, al loro impiego ed al loro rimpatrio;

b) sovraintende all'assistenza materiale e morale dei prigionieri di guerra e dei militari internati, fino all'atto del loro rimpatrio.

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all' articolo che precede, l'Alto Commissario:

a) promuove a mezzo del Ministero degli Affari Esteri i necessari rapporti con le Autorità competenti delle potenze detentrici;

b) corrisponde direttamente, nelle questioni di sua competenza, con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

c) corrisponde direttamente con i Ministeri e con tutti gli enti pubblici incaricati dell'assistenza dei prigionieri di guerra e ne richiede la collaborazione per tutte le esigenze delle sue attribuzioni;

d) ripartisce i compiti relativi all'assistenza dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese estero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d' intesa col Ministro delle Finanze.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dall' Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell' Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG
ORLANDO — DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di «Presenti alle Bandiere» ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;

Visto il R. decreto – legge 24 gennaio 1944, n. 18;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione dell'avvenuto decesso o della dichiarazione di irreperibilità, del militare o militarizzato considerato «Presente alle Bandiere», assegnato nell'art. 3 comma terzo del R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la presentazione della domanda rivolta a conseguire il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto - legge 15 marzo 1943, n. 121, è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento che si fossero verificate per la mancata presentazione della domanda nel termine di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO
DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 109

Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzioni e i poteri nella materia di personale e disciplinare, spettanti ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni di disciplina ed organi similari, vengono demandati, in deroga alle norme vigenti, ad una unica Commissione per gli affari del personale da costituirsi presso ciascun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento degli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è composta, per ogni Amministrazione, di tre funzionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati in grado dei detti ruoli e del competente capo del personale o del funzionario di ruolo dell'Amministrazione Centrale al quale ne siano state attribuite le funzioni, purchè di grado non inferiore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ove questi sia il Ministro o il Sottosegretario di Stato; se la Commissione è invece presieduta da un funzionario designato dal Ministro, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Art. 2

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano an-

che al personale della magistratura dell'ordine giudiziario, al personale insegnante universitario ed al personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni.

Per il personale della magistratura dell'ordine giudiziario la Commissione, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è composta di quattro magistrati di grado non inferiore al quinto, dei quali uno deve essere scelto nel ruolo della magistratura requirente.

Per il personale insegnante universitario alla Commissione, istituita presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, vengono aggregati due professori ordinari delle RR. Università.

Per il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in mancanza, da un funzionario dei detti ruoli, di grado non inferiore al quarto, designato dal Capo del Governo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dei predetti ruoli, di grado non inferiore al nono.

Per il personale non appartenente ai ruoli indicati nel primo comma è chiamato di volta in volta a far parte della Commissione, come membro aggiunto, il funzionario di grado più elevato, purchè non inferiore al quinto, del ruolo al quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Art. 4

La Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno è integrata con un segretario comunale generale di prima classe, ovvero con un segretario provinciale generale di prima classe quando debba occuparsi di affari riguardanti rispettivamente il personale dei segretari comunali e quello dei segretari provinciali.

Alla Commissione istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, quando debba occuparsi di affari riguardanti il personale del ruolo tecnico dipendente dallo stesso Ministero, è aggregato un funzionario di quel ruolo, di grado non inferiore al sesto.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente da Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di gruppo A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Centrale.

Art. 7

Nulla è innovato circa la competenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del personale di grado superiore al quinto.

Art. 8

Per quanto non innovato o modificato dalle disposizioni del presente decreto restano ferme

le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e dei particolari ordinamenti.

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto quelle dei RR. decreti-legge 9 gennaio 1944, n. 2 e 10 gennaio 1944, n. 10 per gli affari del personale delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare col presente decreto e di farlo osservare come gatgge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto - legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la epurazione della nazione dal fascismo è istituito con effetto dal 1° marzo 1944 un Alto Commissariato che assume la denominazione di « Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo ».

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con tutti i Ministri, saranno emanate le disposizioni occorrenti per disciplinare le attribuzioni ed i compiti dell'Alto Commissariato e per regolarne la organizzazione ed il funzionamento.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato agli stanziamenti dei fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato, con effetto dal 1° marzo 1944, Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI

TESTI VITTORIO, *gerente.* TIPOGRAFIA DITTA CAV. ANTONIO VOLPE — SALERNO